

LA DECORRENZA DEGLI ISTITUTI ECONOMICI CONTRATTUALI (SENTENZE DEL TRIBUNALE DI LECCO E DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO)

Un segretario comunale ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del lavoro, il proprio ente per ottenere il pagamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato previste dal CCNL Segretari Comunali del 16/05/2001.

Il segretario, in servizio fino al mese di settembre 1999, ha chiesto in sede amministrativa, l'adeguamento dello stipendio tabellare, dell'indennità di posizione e della retribuzione di risultato ai sensi degli articoli 41, primo comma, e 42 CCNL dei Segretari Comunali stipulato il 16 maggio 2001.

L'ente ripetutamente interpellato non ha dato seguito alle richieste del segretario ricorrente, che faceva derivare la sua pretesa dall'interpretazione testuale degli articoli del contratto collettivo richiamato.

In particolare il segretario sosteneva:

- a) l'art. 41 primo comma prevede che per i Segretari è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità;
- b) l'articolo 42 prevede che ai Segretari è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti;
- c) l'art. 2 del CCNL richiamato prevede che il contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica;
- d) il contratto collettivo è stato sottoscritto il 16 maggio 2001, ma le decorrenze sono fissate così come previsto dall'art. 2.

Con memoria difensiva depositata il 15/09/2006, si è costituito l'ente datore di lavoro rilevando che:

- a) l'articolo 2, co. 2 del CCNL dispone che gli effetti giuridici del contratto decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa previsione contrattuale;
- b) l'indennità di posizione ex art. 41 CCNL, può decorrere secondo lo stesso articolo 41, co. 2 e co. 3, solo dal 1 gennaio 2000;

c) tale interpretazione è stata confermata dall'ARAN e dall'ANCI;
d) per quanto riguarda l'indennità di risultato ex art. 42 CCNL, la stessa può essere riconosciuta soltanto a seguito dell'entrata in vigore del predetto CCNL e, quindi, a far data dal 17 maggio 2001 e che anche in questo caso l'ARAN e l'ANCI si sono pronunciate nel senso della non retroattività dei predetti istituti contrattuali.

Il Tribunale di Lecco in data 09/01/2007, con sentenza n. 100/06, ha accolto la tesi del segretario sostenendo che il fondamento delle indennità richieste può essere agevolmente rinvenuto nello stesso testo del CCNL vigente tra le parti.

Ogni contratto collettivo, sostiene il Tribunale, contiene una parte normativa, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, e una parte economica che disciplina gli aspetti retributivi, non specificatamente disciplinati. L'efficacia temporale del contratto può essere stabilita dalle parti con apposita previsione, a prescindere – quindi - dalla data di sottoscrizione del contratto, che può essere (come spesso accade) anche successiva all'intero periodo di vigenza del contratto collettivo stesso.

Nel caso di specie, il CCNL Segretari comunali e provinciali ha disciplinato la decorrenza degli aspetti normativi e degli aspetti economici stabilendo che “il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica” (articolo 2). A fronte di tale esplicita previsione risulta del tutto irrilevante che il contratto sia stato sottoscritto il 16 maggio 2001.

In particolare l'art. 41 co. 1 del CCNL stabilisce:

“Retribuzione di posizione: Ai Segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare...”

L'Amministrazione convenuta pretendeva di far decorrere i benefici della retribuzione di posizione dal 1 gennaio 2000 (dunque, dopo il pensionamento del ricorrente) sulla base del secondo comma dell'art. 41; in realtà il secondo comma dell'art. 41 riguarda testualmente “le misure dell'ex indennità di direzione di cui all'articolo 40 co. 3 del CCNL Comparto Ministeri.

Tale interpretazione appare errata, sostiene il Tribunale, con riferimento alla domanda di parte ricorrente, dal momento che quest'ultima concerne non le ex indennità di direzione (di cui il contratto collettivo richiamato disciplina l'incremento annuale) ma la "retribuzione di posizione".

Per analoghe ragioni risulta fondata, continua il Tribunale, la domanda relativa alla retribuzione di risultato di cui all'art 42 CCNL: *"Ai Segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa."*

In considerazione della decorrenza della parte economica del contratto collettivo e della previsione testuale dell'art. 42, non residua alcun dubbio, sostiene il tribunale, circa la sussistenza del diritto del ricorrente alla retribuzione di risultato di cui al predetto articolo 42 CCNL.

Sulla scorta delle predette motivazioni deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alle indennità di cui agli articoli 41 co. 1 e 42 CCNL Segretari comunali e provinciali; tali indennità vanno commisurate alle retribuzioni effettivamente erogate e percepite dal ricorrente.

In conclusione, il Tribunale ha accolto il ricorso del segretario ed ha condannato l'amministrazione convenuta al pagamento dei premi predetti da calcolarsi in percentuale sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e percepite dal segretario.

L'amministrazione ha ritenuto di impugnare la sentenza davanti alla Corte di appello di Milano che a sua volta, con sentenza del 22/07/2008 n. 931, ha confermato in toto la sentenza di primo grado, ribadendo che occorre distinguere tra gli effetti giuridici e gli effetti economici del contratto collettivo. Infatti, l'art. 2, co. 1 del CCNL dispone che "il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica". Il contratto collettivo è stato quindi stipulato per il

quadriennio 1998 – 2001, nonostante che lo stesso sia stato sottoscritto il 16 maggio 2001.

Invero, sostiene la Corte d'Appello, confermando quanto già deciso dal Tribunale, quest'ultima circostanza rileva soltanto nel senso che il momento applicativo del contratto collettivo decorre da tale data, ma è evidente che gli effetti devono essere applicati con riferimento a tutto il periodo previsto dal contratto. Inoltre, l'art. 2 secondo comma, prevede che “gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salva diversa e specifica prescrizione del contratto”. Orbene, la lettura del combinato disposto dell'art. 2, primo e secondo comma, del CCNL induce ad affermare, in assenza di norme specifiche in senso contrario, che agli istituti economici si applica il principio generale della decorrenza dal 1 gennaio 1998.

Si tratta di due sentenze di grande rilevanza, che confortano quello che come Segretari sosteniamo da tempo e cioè che i pareri e le prese di posizioni dell'ARAN qualche volta non sono suffragate da profonde riflessioni dal punto di vista giuslavoristico, ma esclusivamente da motivazioni contabili, come se queste motivazioni potessero sovvertire i principi del diritto.

Con le sentenze citate i giudici di primo e secondo grado hanno sovvertito le posizioni dell'ARAN affermando in maniera chiara ed univoca che la decorrenza degli istituti economici non è legata alla data di stipula dei contratti, come sostiene l'ARAN, ma alla volontà delle parti contrattuali e, nel caso questa volontà non sia stata espressa, dalla data di validità dei contratti stessi.

Roma, 10 Novembre 2008

Carmelo Carlino